Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 26 ottobre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 268 DEL 26 OTTOBRE 1967:

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 76 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4064/R in data 26 giugno 1967.

Elenco n. 77 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte di ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478. (Semestre gennaio-giugno 1967).

Elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° gennaio-30 giugno 1967 da pubblicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

(8603-8604-8605)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 268 DEL 26 OTTOBRE 1967:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa delle qualità « Roseto » ed « Orto irriguo a coltura floreale » del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Imperia.

(10445)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 ottobre 1967, n. **940**.

Adeguamento del contributo ordinario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi con sede in Roma, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, verrà corrisposto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, nella misura di lire 20.000.000.

Art. 2.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiata con lo stanziamento del capitolo 211 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 ottobre 1967, n. **941**.

Norme transitorie per l'ammissione a sostenere gli esami di ufficiale di rotta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I piloti che siano in possesso del brevetto di pilota militare con almeno 1.800 ore di volo, nonchè i piloti che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di copilota su linea aerea regolare possono essere ammessi a partecipare agli esami per il conseguimento del brevetto di ufficiale di rotta di 2ª classe, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle disposizioni vigenti, purchè presentino domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale dell'aviazione civile, può altresì autorizzare le imprese assuntrici di trasporto aereo ad impiegare, con le mansioni di comandanti, piloti che, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle norme in vigore, abbiano conseguito il titolo professionale ai sensi del precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 ottobre 1967, n. **942**.

Modificazione alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanzieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« *e*) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attività di servizio l'indennità è corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:

1) alla vedova, purchè non sia intervenuta sentenza definitiva di separazione pronunciata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi. Qualora oltre alla vedova vi siano figli da precedente matrimonio del militare è attribuita a questi ultimi una quota dell'indennità pari ad un terzo o alla metà, a seconda che esistano o non esistano figli nati dal secondo matrimonio;

2) ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in parti uguali;

3) ai genitori;

4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti, in parti uguali.

In mancanza di superstiti aventi diritto, l'indennità di buonuscita è devoluta all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 ottobre 1967, n. **943.**

Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale della magistratura militare — di cui alla tabella *C*) annessa al regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 — quale risulta aumentato per effetto dell'articolo 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2204, nonchè del regio decreto 4 dicembre 1939, n. 3095, e della legge 14 giugno 1940, n. 863 (tabella *B*), è sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge.

I posti di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di terza, seconda e prima classe e quelli di vice procuratore militare o giudice relatore sono resi cumulativi in un unico organico.

Art. 2.

Le promozioni alle qualifiche di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di seconda classe e di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di prima classe decorrono, a tutti gli effetti, dalla data di compimento del periodo minimo di permanenza di due anni nella qualifica rispettivamente inferiore, ai sensi del primo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919.

Le promozioni alla qualifica di vice procuratore militare o giudice relatore decorrono, a tutti gli effetti, dalla data del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria dell'esame di idoneità all'avanzamento previsto dal secondo comma del citato articolo 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, ma non prima che siano compiuti due anni di permanenza nella qualifica inferiore.

L'esame richiamato nel comma precedente si effettua, ove occorra, ogni anno.

L'ultimo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, è abrogato nella parte che si riferisce ai magistrati.

Art. 3.

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — REALE — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Tabella relativa al ruolo del personale della magistratura militare

Qualifica	Numero posti in organico
Procuratore generale militare della Repubblica	1
Sostituto procuratore generale militare della Repubblica o consigliere relatore del Tribunale supremo militare	5
Procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare	20
Vice procuratore militare della Repubblica o giudice relatore	59
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di prima classe	
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di seconda classe	
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di terza classe	
TOTALE	85

Uditori giudiziari militari (1).

(1) Il loro numero non potrà mai essere superiore a quello dei posti vacanti in ruolo.

LEGGE 9 ottobre 1967, n. **944.**

Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1103, in ordine alla regolamentazione giuridica dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli Istituti universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle dipendenze personale per l'impiego delle apparecchiature radiologiche, devono istituire, qualora manchi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un ruolo organico di tecnici di radiologia medica.

Art. 2.

Le Amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli Istituti universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti di cui al precedente articolo 1 sono obbligati a mantenere in servizio e ad inquadrare nel ruolo organico di tecnici di radiologia medica il personale che alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1965, n. 1103, era adibito all'espletamento delle mansioni di tecnico di radiologia medica e che in virtù dell'articolo 21 della precitata legge consegua il diploma di abilitazione o risulti in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — GUI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1967, n. 945.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, nel comune di Settimo Torinese (Torino).

N. 945. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 4 marzo 1964, integrato con dichiarazione del 30 luglio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, in Regione provinciale del comune di Settimo Torinese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 72. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966.

Trasformazione in misura fissa dei contributi dovuti all'I.N.P.S. per la categoria dei salariati dipendenti dalla Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma, e 21, secondo e terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, che prevede la possibilità di trasformare in misura fissa i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Visto l'art. 14 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sullo avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, che ha sostituito le tabelle *A* e *B* n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, con nuove tabelle *A* e *B* n. 1;

Ritenuto di dover modificare i contributi in misura fissa vigenti per la categoria dei salariati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, in conseguenza delle variazioni riportate nelle tabelle *A* e *B* n. 1, allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 16, primo comma, ed all'articolo 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, numero 218, nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti per la categoria dei salariati dipendenti dalla Amministrazione dei monopoli di Stato, sono ragguagliati nelle misure fisse stabilite nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dalla data indicata nelle allegate tabelle.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1966

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1967
Registro n. 11 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 68

TABELLA *A*

In vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 *ottobre* 1965

	CATEGORIE						
	Capi operai	Capi d'arte	Operai specializzati	Operai tecnici e di lavorazione	Operai qualificati e primi verificatori	Operai comuni di 1ª classe	Operai comuni
	Classe di contribuzione						
	9ª	9ª	8ª	8ª	8ª	7ª	7ª
Valore della marca settimanale (tabella *B*, allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903):							
per gli operai iscritti alla assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ed alla tubercolosi	32	32	27	27	27	23	23
per gli operai iscritti alla sola assicurazione invalidità e vecchiaia	29	29	25	25	25	21	21
Contributo giornaliero per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni	857,90	783,30	708,70	671,40	652,75	634,10	578,15

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

TABELLA *B*

In vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 ottobre 1965

Salariati assunti per lavori di carattere stagionale
(art. 2, legge 31 marzo 1955, n. 265)

	CATEGORIE		
	Operai qualificati	Operai comuni di 1ª classe	Operai comuni
	Classe di contribuzione		
	6ª	6ª	5ª
Valore della marca settimanale (tabella *B*, allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903) . . .	24	24	21
Contributo giornaliero:			
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni:			
a carico dell'Amministrazione	366,85	341,55	272 —
a carico del dipendente	174 —	162 —	129 —
2) per l'assicurazione contro la disoccupazione	58 —	54 —	43 —
3) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani . . .	4,35	4,05	3,25
Contributo globale giornaliero:	603,20	561,60	447,25
a carico dell'Amministrazione	429,20	399,60	318,25
a carico del dipendente . . .	174 —	162 —	129 —

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(9592)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 2,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro, sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 10 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(10656)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1967.

Composizione della Commissione incaricata di procedere alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, concernente la approvazione dell'ordinamento della professione di biologo;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione per la prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi, prevista dallo art. 49 della legge sopracitata;

Decreta:

La Commissione per la prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi è composta come segue:

Presidente:

Salvezza dott. Mario, magistrato d'appello.

Membri:

Spirito prof. Aldo, ordinario di biologia e zoologia presso l'Università di Roma;

Nicolodi dott. Marcello, laureato in scienze biologiche;

delle Vedove dott. Elda, laureata in scienze biologiche;

Aloy dott. Eugenia, laureata in scienze biologiche.

Il dott. Alberto Androvetto, il dott. Carlo Chirico, il dott. Giacomo Perticone, magistrati di Tribunale addetti al Ministero di grazia e giustizia, nonchè i cancellieri Nicola Lavecchia e dott. Vittorio Monforte, addetti allo stesso Ministero, sono nominati segretari della suddetta Commissione.

Roma, addì 10 ottobre 1967

Il Ministro: REALE

(10755)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione commissariale della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1967, registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 161, la gestione commissariale della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo è prorogata sino al 31 dicembre 1967 ed il prof. Giuseppe Ellena viene nominato commissario per l'amministrazione straordinaria della detta Stazione.

(10875)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario «Alpe del Breuil», con sede nel comune di Saint Nicolas (Aosta) e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1967, registro n. 18, foglio n. 333, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Alpe del Breuil », con sede nel comune di Saint Nicolas (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Armand Dario, presidente;

Gadin Carlo, vice-presidente;

Chantel Marcello, Chantel Mario e Armand Attilio, membri.

(10817)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Naz Sciaves ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1967, il comune di Naz Sciaves (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10907)

Autorizzazione al comune di Faedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1967, il comune di Faedo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10908)

Autorizzazione al comune di Rabbi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1967, il comune di Rabbi (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10909)

Autorizzazione al comune di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1967, il comune di Tenna (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10910)

Autorizzazione al comune di Motta S. Lucia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Motta S. Lucia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.780.824, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10911)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Crotone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10912)

Autorizzazione al comune di Castelviscardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Castelviscardo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.184.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10913)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Assisi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 243.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10914)

Autorizzazione al comune di Isola di Capo Rizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.527.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10915)

Autorizzazione al comune di Raveo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1967, il comune di Raveo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 961.004, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10916)

Autorizzazione al comune di Sgonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1967, il comune di Sgonico (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10917)

Autorizzazione al comune di San Dorligo della Valle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1967, il comune di San Dorligo della Valle (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.884.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10918)

Autorizzazione al comune di Montecastrilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1967, il comune di Montecastrilli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.064.301, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10919)

Autorizzazione al comune di Abetone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1967, il comune di Abetone (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.712.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10920)

Autorizzazione al comune di Giffoni Sei Casali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1967, il comune di Giffoni Sei Casali (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.482.239, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10921)

Autorizzazione al comune di Fosdinovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1967, il comune di Fosdinovo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.420.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10922)

Autorizzazione al comune di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1967, il comune di Predappio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.324.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10923)

Autorizzazione al comune di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1967, il comune di Lucca viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 645.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10924)

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1967, il comune di Ascoli Piceno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 625.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10925)

Autorizzazione al comune di San Miniato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di San Miniato (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10926)

Autorizzazione al comune di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Gravina di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 511.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10927)

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10928)

Autorizzazione al comune di Francica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Francica (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.333.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10929)

Autorizzazione al comune di Maierato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Maierato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.076.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10930)

Autorizzazione al comune di Martirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Martirano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.272.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10931)

Autorizzazione al comune di Montepaone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Montepaone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.467.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10932)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Parghelia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.538.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10933)

Autorizzazione al comune di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di San Costantino Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.719.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10934)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 25 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,25	622,28	622,25	622,22	—	622,26	622,25	622,40	622,25
$ Can.	580,14	580 —	580,15	580,05	579,75	—	580,05	580,05	580,15	580,15
Fr. Sv.	143,32	143,42	143,45	143,45	143,40	—	143,44	143,43	143,35	143,38
Kr. D.	89,70	89,66	89,7150	89,69	89,70	—	89,685	89,69	89,69	89,69
Kr. N.	87,01	86,98	87,01	87,005	87 —	—	87 —	87,005	87,01	87,01
Kr. Sv.	120,29	120,28	120,30	120,28	120,25	—	120,27	120,28	120,29	120,295
Fol.	173,10	173,09	173,1050	173,095	173,05	—	173,09	173,095	173,11	173,10
Fr. B.	12,54	12,539	12,54	12,54	12,54	—	12,5495	12,54	12,54	12,54125
Franco francese	126,92	126,91	126,92	126,93	126,90	—	126,93	126,93	126,95	126,92
Lst.	1732,09	1732 —	1731,90	1731,90	1731,50	—	1731,80	1731,90	1732 —	1732 —
Dm. occ.	155,41	155,40	155,4150	155,435	155,35	—	155,43	155,435	155,40	155,40
Scell. Austr.	24,06	24,05	24,07	24,075	24,05	—	23,075	24,075	24,07	24,075
Escudo Port.	21,60	21,60	21,60	21,61	21,60	—	21,597	21,61	21,60	21,605
Peseta Sp.	10,39	10,38	10,38	10,385	10,35	—	10,3825	10,385	10,38	10,385

Media dei titoli del 25 ottobre 1967

Rendita 5 % 1935	108,65
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 ottobre 1967

1 Dollaro USA	622,255
1 Dollaro canadese	580,05
1 Franco svizzero	143,445
1 Corona danese	89,687
1 Corona norvegese	87,002
1 Corona svedese	120,275
1 Fiorino olandese	173,092
1 Franco belga	12,54
1 Franco francese	126,93
1 Lira sterlina	1731,90
1 Marco germanico	155,432
1 Scellino austriaco	24,075
1 Escudo Port.	21,603
1 Peseta Sp.	10,384

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 22 agosto 1966 al 4 settembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.738	1.638	zero	1.738	4.174	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	24.403	18.340	25.216	28.320	41.090
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.359	9.585	2.044	7.359	6.682	15.296
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	7.755	1.992	8.153	11.007	20.390
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	7.790	1.727	8.603	11.707	22.965
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	7.832	1.409	9.143	12.547	26.055
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	7.853	1.250	9.413	12.967	27.600
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	7.874	1.250	9.683	13.387	29.145
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	7.965	1.250	10.853	15.207	35.840
	24	8. superiore al 43 %	13.373	8.161	1.250	13.373	19.127	50.260
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	6.505	742	6.903	9.757	16.640
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	7.353	6.540	477	7.353	10.457	19.215
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	6.582	159	7.893	11.297	22.305
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	6.603	zero	8.163	11.717	23.850
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	6.624	zero	8.433	12.137	25.395
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	6.715	zero	9.603	13.957	32.090
	35	7. superiore al 43 %	12.123	6.911	zero	12.123	17.877	46.510

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	8.335	794	6.109	5.432	11.546
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	30.850
	45	3. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	52.444
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	22.761	21.825	17.863	22.761	24.893	36.185
	48	b. altri	25.216	24.403	18.340	25.216	28.320	41.090
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903 (*g*)	6.505 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	9.757 (*g*)	16.640 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*g*)	6.540 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	10.457 (*g*)	19.215 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*g*)	6.582 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	11.297 (*g*)	22.305 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*g*)	6.603 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	11.717 (*g*)	23.850 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*g*)	6.624 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	12.137 (*g*)	25.395 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	6.715 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	13.957 (*g*)	32.090 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*g*)	6.911 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	17.877 (*g*)	46.510 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	8.335 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	5.432 (*g*)	11.546 (*g*)
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	33.975
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	55.569

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	74.039 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale al 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	61.699 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	61.699 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finimente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	7.610 (*l*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	esente	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	3.686	12.932	zero	3.686	5.440 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	12.400	zero	2.249	5.760 (*i*)	21.543
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.993	zero	zero	zero (*i*)	13.842

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Màroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Giaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	10.672	2.913	3.846	6.133 (*i*)	18.989
	80 84	II. altri	2.913	10.672	2.913	3.846	6.133 (*i*)	31.091
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo *addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:*

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto *si intendono i formaggi della specie*, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare *che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.*

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va poi, aumentato di un'importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5628)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione allo smercio in bottiglie dell'acqua minerale artificiale nazionale « Regia », in comune di Montecatini Terme (Pistoia).

Con decreto n. 929 del 14 ottobre 1967, la Società per azioni Terme di Montecatini, con sede amministrativa in Montecatini Terme (Pistoia), viale Verdi, 41, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, sotto il nome di « Regia », l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento Prodotti derivati, sito in Montecatini Terme, viale Marconi, 7, e composta da acqua minerale Tettuccio e sali Tamerici.

L'acqua minerale artificiale sarà messa in vendita in bottiglie di vetro verde chiaro della capacità di 500 cc., chiuse con tappi a corona, dotati di disco protettivo di polietilene.

Le bottiglie saranno contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 26 × cm. 15,5 stampate su carta di color giallo canarino, suddivise in due riquadri.

Nel riquadro di sinistra, racchiuso in una linea nera, dall'alto in basso si leggerà: « Montecatini » (a caratteri neri), poi, su una striscia rossa ed a caratteri gialli, « Massime onorificenze a tutte le esposizioni ». Segue il disegno, in rosso e nero, raffigurante la fonte, alla cui sinistra è scritto: « Italia » ed alla destra « Provincia di Pistoia ». Poi la dicitura « Acqua minerale artificiale » « Regia » « Acqua purgativa » « Solfato-cloruro-carbonato-sodica » (a caratteri neri).

Nel riquadro di destra, in alto ed in caratteri rossi, si leggerà « Acqua Regia purgativa di Montecatini » « (accoppia le virtù dei Sali Tamerici a quelle dell'acqua Tettuccio opportunamente combinati) ».

Seguono poi (in caratteri neri) le indicazioni sull'azione e sull'uso dell'acqua ed i dati analitici, secondo l'analisi chimica e chimico fisica, eseguita in data 14 febbraio 1966 dal prof. Camillo Porlezza, nell'Istituto di chimica generale dell'Università di Pisa, ed il giudizio batteriologico, formulato in data 15 febbraio 1966 dal prof. Daniele Parvis, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Pisa.

In fondo saranno riportati gli estremi del presente decreto. Tra i due riquadri è scritto: « Società Terme di Montecatini ». Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

(10392)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montemaggiore Belsito, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montemaggiore Belsito (Palermo), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto dell'Assessore delegato della Regione siciliana in data 7 giugno 1967, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Montemaggiore Belsito, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montemaggiore Belsito (Palermo), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Ragonese è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. rag. Umberto Filosto, avv. Andrea Ajello e avv. Giuseppe Valvo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montemaggiore Belsito, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montemaggiore Belsito (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 18 ottobre 1967

Il Governatore: CARLI

(10989)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Misilmeri, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Misilmeri (Palermo), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto dell'Assessore delegato della Regione siciliana in data 7 giugno 1967, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Misilmeri, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Misilmeri (Palermo), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Ragonese è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. rag. Umberto Filosto, avv. Andrea Ajello e avv. Giuseppe Valvo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Misilmeri, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Misilmeri (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 18 ottobre 1967

Il Governatore: CARLI

(10990)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 1° dicembre 1966 dalla sig.na Fernetich Palmira, nata a Verteneglio (Pola) il 23 marzo 1928, residente a Roma in via Garibaldi n. 3, tendente ad ottenere a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Fernetti.

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della sig.na Fernetich Palmira è ridotto nella forma italiana di Fernetti.

Il sindaco del comune di Roma è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 11 ottobre 1967

Il prefetto: CAPPELLINI

(10895)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Clarinetto nei Conservatori di musica (3° ruolo)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista le legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Clarinetto nei Conservatori di musica (III ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazone delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli Istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di Scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o prefessori di ruolo di Scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente lo eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto. anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del Prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nello ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 della autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre, i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva e in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giudirihe e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, 3° comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministero di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1967
registro n. 62, *foglio n.* 42

Programma degli esami di concorso a cattedre di Clarinetto

1. Eseguire col clarinetto sistema Böhm:

a) il concerto di W. A. Mozart (Op. 107) per clarinetto in La e pianoforte;

b) il secondo concerto di C. M. Weber (Op. 74) per clarinetto in Si-b e pianoforte;

c) un concerto moderno, o una composizione moderna da concerto, estratto a sorte fra cinque presentati dal candidato;

d) due studi estratti a sorte fra i seguenti:

A. Magnani: « 10 studi-Capricci », nn. 1, 3, 8; R. Stark - Op. 51 - Ventiquattro studi di virtuosità, nn. 15, 19, 24;

P. Jeanjean: « Sedici studi moderni », nn. 1, 7, 12;

A. D'Elia: « Dodici grandi studi per il virtuosismo tecnico », nn. 2, 9, 11

2. Interpretare, previo studio di tre ore (compresa mezz'ora di prova col pianista), una composizione di media difficoltà per clarinetto e pianoforte, assegnata dalla Commissione.

3. *a*) Esporre i propri criteri didattici;

b) dar lezione ad un allievo, designato dalla Commissione. La lezione si svolgerà su una breve composizione e uno studio scelto dalla Commissione e consegnati all'allievo mezz'ora prima.

4. *a*) Fare l'analisi, formale ed armonica, del primo tempo di una sonata classica, o di una composizione d'insieme per strumenti a fiato, assegnata due ore prima;

b) concertare, partecipando alla esecuzione, il primo tempo di una composizione d'insieme per strumenti a fiato, assegnata ventiquattro ore prima.

5. *a*) leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro non oltre un tono sopra o sotto;

b) eseguire alcuni fra i più importanti *a solo* del repertorio lirico e sinfonico scelti dalla Commissione.

6. Dar prova di conoscere la storia e la letteratura del clarinetto, le più importanti opere didattiche e la costruzione e il funzionamento tecnico del clarinetto soprano e del clarinetto basso.

(9479)

Concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Contrabbasso nei Conservatori di musica (3° ruolo)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista le legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Contrabbasso nei Conservatori di musica (3° ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazone delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite

di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli Istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di Scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il *provvedimento di revoca*), o che sia stata soppressa;

c) presidi o prefessori di ruolo di Scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente lo eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che ,a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del Prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio re-

datto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nello ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 della autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresa quella della

pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giudirihe e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, 3° comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministero di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1967
Registro n. 62, *foglio n.* 43

Programma degli esami di concorso a cattedre di Contrabbasso

1. Eseguire integralmente un programma estratto a sorte 24 ore prima fra tre presentati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) G. Bottesini: Tema con variazioni sull'Arietta di G. Paisiello « nel cor più non mi sento » (accordatura voluta dall'autore);

b) un concerto o una sonata o un pezzo caratteristico importante, per contrabbasso e pianoforte (accordatura voluta dall'autore);

c) tre studi scelti:

uno fra i « 24 Capricci » di I. Billè;

uno dalla « Tecnica superiore di contrabbasso » di I. Caimmi;

uno fra i nn. 1, 5 e 16 dei « 20 Studi di concerto » di A. Mengoli (accordatura normale).

(I tre programmi dovranno comprendere, pertanto, oltre il Tema con variazioni di Bottesini, tre concerti o Sonate o pezzi caratteristici importanti e nove studi scelti fra quelli suindicati).

2. Interpretare, previo studio di tre ore, compresa mezz'ora di prova col pianista, una composizione di media difficoltà scelta dalla Commissione (accordatura voluta dall'autore).

3. *a*) Fare l'analisi formale ed armonica del primo tempo di un pezzo d'insieme per strumenti a corda, scelto dalla Commissione e assegnato due ore prima.

b) Concertare eseguendo la parte del contrabbasso, il primo tempo di un quintetto assegnato 24 ore prima.

4. *a*) Eseguire alcuni brani di studi relativi alla tecnica dell'arco, scelti dal 1° e 2° fascicolo del volume « Scale, studi, esercizi » di I. Caimmi. (Accordatura normale).

b) Dimostrare di conoscere i sistemi di insegnamento delle scuole più rinomate ed esporre i propri criteri didattici.

c) Dare lezione a due allievi di contrabbasso, scelti dalla Commissione, uno di Corso inferiore, l'altro di Corso superiore. La lezione all'allievo di Corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo mezz'ora prima.

5. *a*) Leggere a prima vista un brano di musica per contrabbasso di media difficoltà e trasportarne un altro, facile, non oltre un tono sopra o sotto.

b) Eseguire un passo orchestrale scelto dalla Commissione. (Accordatura normale).

c) Diteggiare un brano di musica per contrabbasso, scelto dalla Commissione e segnarne le arcate.

6. Dar prova di conoscere:

a) la storia e la letteratura contrabbassistica, accennando i temi e i passi principali per contrabbasso che si trovano nelle più importanti composizioni sinfoniche o liriche;

b) le più note opere didattiche;

c) la storia della liuteria, dei contrabbassisti e delle scuole contrabbassistiche.

A parità di merito sarà titolo di preferenza la conoscenza del pianoforte e dell'armonia.

(9480)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli per l'assegnazione di dodici borse di studio nelle materie fisiche, a cittadini italiani provvisti di laurea.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale in data 1° luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1967, registro n. 8 Sanità, foglio n. 238, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1968 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965 e 26 aprile 1967, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193 e il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388, con cui vengono stabiliti i requisiti per la par-

tecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopradette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1967 registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1967, registro n. 8 Sanità, foglio n. 310, con cui viene bandito il concorso per titoli per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di dodici borse di studio nelle materie fisiche, dell'ammontare di L. 1.200.000 lorde cadauna.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1968; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili anticipate, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4 e dei documenti di cui al successivo art. 11 del presente bando.

I ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alla materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso (viale Regina Elena n. 299, Roma) entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data, apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) di concorrere per le materie fisiche di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti redatti in carta legale ed, in ogni caso, conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, nonchè da eventuali pubblicazioni:

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie fisiche di cui all'art. 1 del presente bando;

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*;

d) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I documenti e l'elenco di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*), nonchè eventuali pubblicazioni, dovranno recare in calce, a pena di nullità, la firma dell'interessato.

In nessun caso potrà farsi riferimento a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre Amministrazioni ed Enti, a qualsiasi titolo.

Art. 8.

Saranno esclusi dal concorso i candidati:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6, e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nell'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7 entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

Non si terrà conto degli altri documenti e titoli, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio, di cui all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965.

La Commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire la attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e della preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa Commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'Istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 10.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza effettiva, non posteriore in ogni caso e per qualsiasi motivo, al 1° maggio 1968.

Art. 11.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

Art. 12.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I certificati e titoli di cui al precedente art. 7 saranno restituiti dopo 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 13.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1967
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 162

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di dodici borse di studio nelle materie fisiche, a cittadini provvisti di laurea.

Dichiara sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) allegare i documenti di cui all'art. 7 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . .

(firma)

. . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. . . . .
. . . .

(10844)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Avellino

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 marzo 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Avellino;

Visto il decreto ministeriale in data 20 settembre 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Avellino, nell'ordine appreso indicato:

1. Petrillo dott. Alfonso	punti	83,77	su 132
2. Panebianco dott. Gaetano	»	73 —	»
3. Cieri dott. Annibale	»	72,13	»
4. Damiani Rocco	»	72 —	»
5. Caimmi dott. Luigi	»	71,50	»
6. Costa dott. Antonio	»	70,13	»
7. Di Pietro dott. Alfio	»	69,27	»
8. Schlitzer dott. Pasquale	»	67,50	»
9. Ganci dott. Rosario	»	67,22	»
10. Vietto dott. Giovanni	»	64,72	»
11. Di Pietrantonio Saverio	»	64,50	»
12. Montefusco dott. Gerardo	»	61,50	»
13. Tarantino dott. Vittorio	»	61,04	»
14. Pulli dott. Italo	»	61 —	»
15. Gentile dott. Giuseppe	»	60,50	»
16. Marino dott. Oreste	»	59 —	»
17. Rossi Eugenio	»	56 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(10630)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo all'iscrizione suppletiva di un dipendente da imprese appaltatrici di servizi ferroviari negli elenchi per la sistemazione a ruolo.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 17 del 15 settembre 1967 (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 maggio 1967, n. 8910, concernente l'iscrizione suppletiva di un dipendente da ditte appaltatrici negli elenchi, approvati con decreto ministeriale 6234-1965, dei designati per la sistemazione a ruolo prevista per detto personale dagli articoli 9, 16 e 17 della legge 304-1963.

(10762)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Napoli nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi settecentoquaranta posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1967 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 marzo 1967, n. 5779, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i centotrenta posti riservati al Compartimento di Napoli, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi settecentoquaranta posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741.

(10763)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei per la qualifica di mestiere di « imbianchino e pittore edile », categoria degli operai comuni, ruolo delle lavorazioni nel concorso a seicento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordine del Ministero della difesa n. 77 del 23 settembre 1967 è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei per la qualifica di mestiere di « imbianchino e pittore edile », categoria degli operai comuni, ruolo delle lavorazioni, approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1967, registro n. 72 Difesa, foglio n. 366.

(10827)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, mediante esperimento pratico, a cinque posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria - coefficiente 167) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, per il mestiere di elettricista-circuitista elettrico.

Il 2° supplemento straordinario al n. 9 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 30 settembre 1967 pubblica il decreto ministeriale 15 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre stesso anno, registro n. 22, foglio n. 70, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, mediante esperimento pratico, a cinque posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria - coefficiente 167) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, per il mestiere di elettricista-circuitista elettrico, bandito con decreto ministeriale 18 dicembre 1965.

(10747)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 26 giugno c. a. relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1965;

Accertato che il dott. Ezio Patrissi, funzionario medico del Ministero della sanità, non possiede il requisito del grado richiesto dall'art. 8, lettera *B*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1963, n. 2211, per far parte della citata Commissione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del citato dott. Patrissi con il dott. Bruno Baldari, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Decreta:

A parziale modifica del decreto citato in premessa il dottor Bruno Baldari è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1965, in sostituzione del dott. Ezio Patrissi.

Firenze, addì 14 ottobre 1967

Il medico provinciale: LOPES

(10847)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.